



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 16 del 29 aprile 2002



Sommario

- **Documenti sottratti al diritto di accesso: quesito**
- **Disciplina: tra le funzioni dell'organo requirente e di quello giudicante ci deve essere una netta differenziazione**
- **Convitti e semiconvitti INPDAP e convenzionati: i bandi di concorso 2002 (scadenza 15.7.2002)**
- **Commissione consultiva: il superiore che rileva la mancanza non può farne parte**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ: il prospetto aggiornato**

Documenti sottratti
al diritto di accesso:
quesito

Un operatore di polizia, ritenendosi danneggiato rispetto agli altri colleghi che prestano servizio nel suo stesso ufficio dal rapporto informativo, ha chiesto se può conoscere ai sensi della legge sulla trasparenza nell'attività della Pubblica Amministrazione i rapporti informativi di costoro.

Tale conoscenza viene ritenuta elemento necessario per valutare se intraprendere o meno l'azione legale.

La risposta al quesito è contenuta nel Decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415, recante *"Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativi"* così come modificato dal D.M. 17 novembre 1997, n. 508.

L'articolo 4, comma 1 lettera b) del Regolamento, rubricato *"Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese"* difatti prevede che *"Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendersi i loro interessi giuridici..."* tra le categorie di documenti sottratti all'accesso rientrano, tra l'altro, i *"... rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'Interno"*.

Appare dunque evidente come la vigente normativa non consenta al singolo di avvalersi delle facoltà normalmente riservategli in ordine alla possibilità di accedere agli atti relativi a procedimenti della pubblica amministrazione che, sia pure indirettamente, possono incidere sulla sua sfera d'interesse.

Resta ovviamente fermo che, qualora venissero adottati in giudizio elementi concreti, in base ai quali si possa ritenere che, negli atti in via ordinaria sottratti al diritto di accesso, possa rinvenirsi la prova della lesione di diritti soggettivi, ancorché di interessi legittimi, quale è senz'altro quello di cui al caso di specie, il Giudice competente ben potrà acquisire agli atti del procedimento tutta la documentazione ritenuta idonea a formare il suo libero convincimento.

Premettendo che il D.P.R. 352/92 reca *"Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi..."*, ricordiamo che esso è consultabile, come la Legge 241/90 ed il D.M. 415/94, sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio dedicato alla trasparenza dell'attività della P.A., accessibile direttamente dalla *home page*, dove potrete inoltre consultare il recentissimo D.D.L. 7.3.2002, recante *"Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ..."* ed il modulo per la richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Disciplina: tra le funzioni dell'organo requirente e di quello giudicante ci deve essere una netta differenziazione

Ancora una volta il Giudice amministrativo ha dovuto pronunciarsi contro un provvedimento adottato dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza in palese violazione del preciso precetto contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 12 D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, laddove si statuisce, in maniera del tutto inequivocabile, che il rapporto del superiore gerarchico con il quale viene rilevata l'infrazione *"non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione"*.

Sulla materia si è peraltro più volte pronunciata la Giustizia amministrativa e, proprio su queste pagine (cfr. Siulp Collegamento Flash n. 10/2002) abbiamo recentemente richiamato la sentenza emanata il 16 gennaio 2001 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con riferimento al ricorso n. 6776/1999; sentenza che, confermando la precedente decisione del competente TAR, annullava l'irrogazione di una sanzione proprio perché era stata formulata proposta in ordine a specie ed entità della sanzione.

Nel nuovo recente pronunciamento giurisdizionale in particolare il Collegio osserva che:

1. Con il provvedimento impugnato è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione. Nel gravame si formulano censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare, la violazione degli artt. 12 e 13 D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737;
2. la violazione dell'articolo 12 è effettivamente sussistente: infatti, l'ultimo comma della norma prevede che il rapporto del superiore gerarchico con il quale viene rilevata l'infrazione *"non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione"*. Orbene nel rapporto redatto ... dal dirigente competente è stata proposta *"la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi uno"*.
3. Questo, in contrasto con il dettato normativo sopra riferito che, in conformità alla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV 12 giugno 1993 n. 308, deve ritenersi vincolante, diversamente da quanto sostiene la Difesa Erariale, giacché la norma persegue il fine di tenere nettamente separate le funzioni degli organi requirenti da quelle dei giudicanti.

Il precetto, quindi – prosegue il TAR - svolge funzioni di garanzia difensiva per l'incolpato e, pertanto, ad esso non è ammessa deroga.

Tanto basta pertanto per ritenere illegittimo il provvedimento impugnato e per accogliere il ricorso.

Il testo integrale della sentenza in argomento, di quella citata nel numero 10/2002 di questo notiziario e del D.P.R. 737/81 sono consultabili sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nelle aree "giurisprudenza" e "legislazione".

Convitti e semiconvitti
INPDAP e
convenzionati: i bandi
di concorso 2002
(scadenza 15.7.2002)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 – IV serie speciale - del 19 aprile scorso sono stati pubblicati i bandi di concorso per titoli annuali per l'assegnazione di 4.333 posti in convitto e semi-convitto, per l'anno scolastico 2002/2003, e di 46 posti in convitto per studenti universitari per l'anno accademico 2002/2003, riservati ai figli degli assistiti INPDAP in servizio o in quiescenza o ai relativi orfani, che hanno precedenza assoluta nell'assegnazione indipendentemente dal punteggio riportato nella graduatoria.

La partecipazione al secondo dei due concorsi è consentita ai soli studenti universitari non lavoratori, di età non superiore al 26° anno alla data di scadenza del bando, ammessi a frequentare il primo Anno Accademico, o anche a frequentare gli anni successivi, purché nel precedente anno abbiano superato i relativi esami previsti dal Piano di studi o dall'Ordinamento didattico previsto dalla Facoltà di appartenenza, con una media non inferiore a 21/30.

Per l'ammissione è richiesto alle famiglie - con esclusione degli orfani - un *contributo annuo di partecipazione alle spese generali* fissato nella misura massima di £. 2.000.000 (€ 1032,91) per l'ospitalità in convitto ed di £. 1.400.000 (€ 723,04) per l'ospitalità in semiconvitto, suscettibili, in base al reddito, di un abbattimento sino al 65%, e di un ulteriore abbattimento del 5% per ogni componente dei nuclei familiari eccedente il numero standard di tre persone.

Il versamento del contributo da parte dei vincitori potrà essere corrisposto in unica soluzione anticipata ovvero in tre rate con scadenze prefissate; è opportuno qui sottolineare come la prima rata vada comunque corrisposta all'atto dell'ingresso in convitto o semiconvitto e che, in caso di anticipato abbandono del posto in convitto o in semiconvitto, non dovuto a causa di forza maggiore o a malattia debitamente certificata, il pagamento della quota di partecipazione è comunque dovuto.

Rimarranno a carico dell'INPDAP gli oneri relativi a vitto e alloggio

durante il periodo di frequenza scolastica e di esami, il pagamento delle tasse scolastiche, l'acquisto del materiale di cancelleria fino ad un massimo di £ 150.000 (€ 77,47), le spese sanitarie, limitatamente all'acquisto di farmaci di uso comune ed agli interventi di pronto soccorso, nonché le spese relative a parte delle attività ricreative.

Costituisce motivo di esclusione il mancato conseguimento della promozione nell'anno scolastico precedente a quello di partecipazione al concorso, ovvero la mancata frequenza scolastica non attribuibile a cause di forza maggiore o malattia certificata; le domande prive di tale requisito potranno tuttavia essere prese in considerazione qualora, dopo l'assegnazione dei posti ai candidati utilmente collocati in graduatoria, permangano posti liberi nelle varie strutture.

Costituisce, altresì, motivo di esclusione, l'avvenuto allontanamento per motivi disciplinari o per altri casi che hanno consigliato il ritiro dello studente per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria.

Questa previsione verrà applicata sia agli studenti ospiti di un Convitto INPDAP a gestione diretta che a quelli ospiti di un Convitto convenzionato.

In caso di bocciatura dello studente già ospite il beneficio della permanenza può essere rinnovato per una sola volta per i figli degli iscritti e per due anni consecutivi per gli orfani.

Il mancato ingresso in Convitto entro il 20° giorno dalla data indicata nella lettera di ammissione, senza giustificato motivo, costituirà causa di decadenza dal beneficio.

L'ammissione in Convitto è incompatibile con altro beneficio scolastico erogato dall'INPDAP, dallo Stato o da enti ed istituzioni pubbliche o private.

La domanda di ammissione ai concorsi deve essere redatta sull'apposito modello, che può essere ritirato presso le sedi provinciali dell'INPDAP, presso i Convitti INPDAP a gestione diretta o scaricata dal nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nella sezione da noi dedicata alle attività dell'Istituto, accessibile direttamente dalla *home page*, ove tra l'altro è possibile visualizzare il testo integrale di entrambi i bandi.

La domanda deve essere presentata, direttamente o a mezzo raccomandata A/R, **improrogabilmente entro e non oltre il 15 luglio 2002** all'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Direzione Centrale Credito e

Attività Sociali - Ufficio V - Viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 ROMA.

Per la regolare ricezione delle domande farà testo la data del timbro postale, mentre, in caso di consegna diretta presso un Ufficio periferico dell'INPDAP, farà fede il protocollo di arrivo apposto dall'Ufficio stesso, il quale ultimo dovrà aver cura di inoltrare tali domande con la massima tempestività all'Ufficio V della Direzione Centrale Credito e Attività Sociali.

I concorrenti dovranno, in ogni caso, già risultare iscritti presso una scuola del Comune di residenza o del circondario; in caso di accoglimento della domanda, ciò consentirà il trasferimento dell'iscrizione stessa presso la scuola del Comune in cui è ubicato il Convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del corso di studio.

Commissione
consultiva: il superiore
che rileva la mancanza
non può farne parte

Nonostante l'esplicita previsione dell'articolo 15, comma 5 D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 recante *"Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti"*, ove testualmente si prevede che *"Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza ..."*, un Dirigente della Polizia di Stato ha recentemente presieduto la Commissione consultiva che ha proposto l'irrogazione della deplorazione per un'infrazione disciplinare da lui stesso rilevata.

E' pur vero che il cennato Funzionario potrebbe essere stato tratto in inganno dai principi generali contenuti nella disciplina relativa al pubblico impiego, peraltro espressamente richiamata dall'articolo 31, ove si prevede la diretta applicabilità *"in quanto compatibili"* delle *"corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3"*, da cui però, come evidenziato, rispetto a questo particolare aspetto il nostro regolamento di disciplina esplicitamente si discosta.

Vale infatti in questa sede evidenziare come la superiore giurisprudenza rilevi, per quanto attiene il pubblico impiego, l'assenza di condizioni ostative rispetto a situazioni analoghe.

Per tutte citiamo... *"La contestazione degli addebiti al pubblico dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, quale atto dovuto e proprio della competenza del funzionario che l'adotta, non può costituire motivo di incompatibilità con la qualità di componente della commissione di disciplina, né sotto il profilo dell'obbligo di astensione a norma dell'art. 149 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, non rilevando in*

alcun modo come manifestazione dello stato d'animo di quello, né sotto il profilo del divieto di commistione dell'esercizio della potestà inquirente e giudicante, non rappresentando detto atto l'espressione di alcuna delle due." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 444 del 18 giugno 1993).

Tuttavia, in presenza di una specifica esplicita previsione, il TAR chiamato a decidere sulla vicenda non ha potuto esimersi dal considerare " ... *in diritto che il ricorso è chiaramente fondato e va accolto con decisivo riguardo alla ... violazione dell'articolo 15 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 787*".

Nel far ciò il Giudice si è peraltro attenuto al principio secondo cui "Nel procedimento amministrativo, a differenza che nel procedimento giurisdizionale, la ricusazione costituisce una facoltà e non un onere, in quanto il soggetto interessato può denunciare il difetto di legittimazione dei titolari della "potestas decidendi" con il ricorso contro il provvedimento conclusivo, anche se non l'abbia rilevato in precedenza ... " (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze nn. 162-163 del 22 febbraio 1994).

Osserviamo infine come il Tribunale, prima di disporre "definitivamente decidendo sul ricorso" il suo accoglimento ed il conseguente annullamento del provvedimento che disponeva l'irrogazione della deplorazione, abbia premesso l'espressione "salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa".

Il testo integrale della sentenza e del regolamento di disciplina sono consultabili sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nelle aree dedicate alla giurisprudenza ed alla legislazione.

Convenzione Siulp – EuroCQ: il prospetto aggiornato

Trasmettiamo in allegato l'aggiornamento del prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ.

Ricordiamo che EuroCQ è esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia.

Tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione al prospetto e di affiggerlo in bacheca.

I finanziamenti facili, rapidi

ed economici IN CONVENZIONE

STLP



*Per la sua serenità
e la tua tranquillità
scegli...*



UIC 35789

**€uro
Cessioni
Quinto**

Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TAEg massimo applicato agli esempi 10,800% (riferito al periodo gen./mar. 2002)
Gli esempi sono al netto dei costi INPDAP.

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	107,00	65,00
7.747,00	162,00	97,00
10.329,00	217,00	130,00
12.911,00	272,00	164,00
15.494,00	318,00	198,00
18.076,00	369,00	230,00
20.658,00	424,00	259,00
23.244,00	482,00	293,00
25.823,00	507,00	322,00

Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Gli importi delle rate sono al netto delle polizze assicurative TAN dal 5,50% al 6%
Il TAEg massimo applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEg
previsto per legge. Gli esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio
(riferito al periodo gen./mar. 2002)

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto
e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.
Non occorre estinguere la cessione in corso.**



**AFFILIATO KTESIOS
UNICA AGENZIA DI SETTORE
PER LA POLIZIA DI STATO**

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Tel./Fax 06 55 38 11 11

**Direzione Generale
di Roma**

L.re di Pietra Papa, 21
00146 Roma

Tel. 06 55 38 11 11
n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 1
Milano**

Via G. Leopardi, 14
20123 Milano

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 2
Palermo**

Via E. Amari, 38
90100 Palermo

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 3
Trapani**

Via N. Fabrizi, 3
91100 Trapani

n. verde 800 75 44 45